

BVGer D-4347/2011 vom 2. September 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4347_2011

FR: TAF D-4347/2011 du 2 septembre 2011

IT: TAF D-4347/2011 del 2 settembre 2011

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

Erwägungen

E. 1

Il (...), l'interessato ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.

E. 2

In data 20 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della suddetta domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha, nel contempo, pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile.

E. 3

Il 5 agosto 2011, il richiedente ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contenente sia una domanda di restituzione del termine di ricorso (art. 24 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.21]), sia il ricorso medesimo contro la summenzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro postale sul plico raccomandato). Ha chiesto, in ordine, che la tardività del suo ricorso sia considerata giustificata, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie.

E. 4

Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art.105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 5

Il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (cfr. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, pag. 233).

E. 6

In merito alla richiesta di restituzione del termine di ricorso, l'insorgente dichiara che, essendo la decisione impugnata stata redatta in tedesco, egli non sarebbe stato in grado di tempestivamente comprenderne il contenuto. Pertanto, avrebbe inoltrato ricorso unicamente dopo avere appreso il significato di detta decisione nonché il termine di ricorso, ovvero in data 5 agosto 2011 in occasione di un colloquio avuto con il servizio assistenziale presso il centro in cui soggiorna.

E. 7.1

La restituzione per l'inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione deve essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento; entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi cumulativamente. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente.

E. 7.2

L'inoltro della domanda di restituzione dei termini ed il compimento dell'atto omesso entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento sono condizioni di ricevibilità (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, all'art. 35 OG, n. 3.2 pag. 251 segg. e n. 4 pag. 254).

E. 7.3

Nel caso concreto, l'atto omesso, ovvero l'inoltro del ricorso nonché la domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione di quello che il ricorrente ritiene un impedimento, avvenuta il giorno in cui l'insorgente ha appreso il contenuto e la portata della decisione impugnata nonché il termine di ricorso, ovvero il 5 agosto 2011. Ne consegue che la domanda del richiedente è ricevibile.

E. 7.4

Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado di osservare il termine fissato, sia per causa di forza maggiore, sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né l'insorgente, né il suo patrocinatore potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. D'altra parte, un insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine di ricorso ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.).

E. 7.5

Nella fattispecie, essendo stata notificata da parte dell'UFM all'istante, non rappresentato ed attribuito al Canton Ticino (cfr. act. A8), la decisione di non entrata nel merito in lingua a lui sconosciuta, ovvero il tedesco, senza altresì provvedere alle relative misure correttive (cfr. art. 16 cpv. 2 LAsi, art. 4 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311], DTAF 2009/56 e GICRA 2004 n. 29), nonché essendo il termine di ricorso di cinque giorni lavorativi di corta durata, il quale impone all'autorità di prime cure un rispetto particolarmente rigoroso delle disposizioni di procedura applicabili (cfr. GICRA 2005 n. 10 consid. 2.4), il Tribunale ritiene che il richiedente è stato confrontato con diversi elementi a lui sfavorevoli, che, cumulati, gli hanno impedito, senza colpa, di agire nel termine di ricorso, in casu entro il 2 agosto 2011.

E. 7.6

Di conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è accolta ed il ricorso contro la decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 deve essere considerato tempestivo. Quest'ultimo verrà quindi evaso in separata sede (D-[...]).

E. 8

Visto l'esito della procedura, la spese processuali sono di regola poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, trattandosi di un'autorità federale, il Tribunale rinuncia al prelevamento delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA).

E. 9

La parte vincente ha diritto di principio alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 63 cpv. 2 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, si può rinunciare a concedere un'indennità a titolo di ripetibili se le spese sono relativamente modeste (art. 7 cpv. 2 TS-TAF), come è il caso nella fattispecie, considerata l'assenza di un rappresentante legale nonché l'unico atto presentato. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.